


D.R.S. n. 1942



COMUNITÀ EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO INDUSTRIA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA**  
**IL DIRIGENTE SERVIZIO 2°**  
**Risorse Minerarie ed Energetiche**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di Industria e Commercio;

VISTA la legge n. 9 del 09.01.1991 che stabilisce le norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionate;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO l'articolo 1 della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2003, n. 83;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 con la quale è stata modificata ed integrata la legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge regionale 27.04.1991, n. 10, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale e in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;



VISTO il DPCM 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59, art. 17 c. 1;

VISTO il D.D.G. n. 051/Segr. n. 07 del 02.02.2004, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale il 24.04.2004, al n. 49, approvativo del contratto individuale di lavoro del Dirigente Responsabile del Servizio II°;

VISTO il proprio D.D.G. n. 898 del 26 settembre 2001 con il quale Enel Produzione S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88 all'emissione degli scarichi in atmosfera derivanti dall'intervento di miglioramento ambientale con trasformazione in ciclo combinato della sezione 5 presso la Centrale Termoelettrica di Termini Imerese;

VISTA l'istanza del 09.08.2004 con la quale Enel Produzione S.p.A. – con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 125, C.F. e P.I. 05617841001 – ha chiesto, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, previa verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il rilascio dell'autorizzazione alla modifica del progetto di miglioramento ambientale della Centrale di Termini Imerese con una diversa soluzione impiantistica basata sulla rinuncia al ciclo ibrido con alimentazione ad orimulsion e sulla realizzazione del solo nuovo ciclo combinato sulla sezione 5, con alimentazione a gas naturale, con l'installazione di un nuovo turbogas e di un nuovo generatore di vapore a recupero (GVR), per complessivi circa 780 MWe;

VISTA la nota prot. n. 7453/U 04 del 11.11.2004 con la quale l'Autorità Portuale di Palermo ha comunicato che la zona demaniale marittima ove è ubicato l'impianto non ricade nella propria giurisdizione;

VISTA la nota datata 8.10.2004, con la quale Enel Produzione SpA ha trasmesso all'Assessorato Industria le attestazioni dell'avvenuta notifica della istanza a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

VISTA la propria nota prot. n. 4638 del 19.10.2004, con la quale è stata data notizia alla Amministrazioni interessate ed alla Società istante dell'avvio del procedimento, invitando le stesse ad esprimere il proprio parere di competenza e/o a partecipare alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 9.11.2004;

VISTA la nota prot. n. 7640 del 05.11.2004, con la quale l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia (U.R.I.G.) del Corpo Regionale delle Miniere dell'Assessorato Industria della Regione Siciliana ha formulato il richiesto parere tecnico sul progetto presentato ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 203/1988;

VISTA la nota prot. n. 6220 del 5.11.2004, con la quale il Comune di Termini Imerese ha formulato il proprio parere favorevole al progetto presentato;

VISTA la nota prot. n. 5108 del 08.11.2004, con la quale il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Palermo ha formulato il proprio nulla osta al progetto presentato;

VISTO il resoconto verbale della prima riunione della Conferenza di servizi tenutasi in data 9.11.2004 nel corso della quale la Provincia di Palermo ha espresso il proprio parere favorevole, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo ha espresso il proprio parere favorevole di



massima vincolato alla relazione tecnica finale, l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88 conformandosi a quanto espresso dall'URIG con nota n. 7640 del 05.11.2004 e chiedendo di specificare il numero di sistemi di monitoraggio ed i parametri che devono essere monitorati;

VISTA la nota prot. n. DSA/2005/009157 del 12.04.2005 della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con cui si ritiene che gli interventi di miglioramento ambientale della centrale termoelettrica di Termini Imerese possono essere esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 6 della legge 08.07.1986, n. 349, a condizione che vengano puntualmente osservate le prescrizioni impartite con la predetta nota;

VISTA la propria nota prot. n. 2770 del 01.06.2005, con la quale è stato trasmesso il resoconto verbale della prima riunione di Conferenza dei Servizi del 9.11.2004 e si è provveduto a convocare la seconda conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi per il giorno 13.06.2005;

VISTA la nota n. DSA/2005/0014864 del 10.6.2005 con la quale la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha espresso il proprio parere anche in ordine alla applicazione della norma transitoria prevista dall'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 59/05;

VISTA la nota n. 3295 del 13.06.2005, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana di Palermo ha rilasciato il proprio parere favorevole;

VISTA la nota del 17.06.2005, con la quale Enel Produzione S.p.A. ha trasmesso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo la documentazione richiesta nella Conferenza dei Servizi del 13.06.2005;

VISTA la nota n. 3498 del 29.06.2005, con la quale questo Assessorato ha trasmesso il resoconto verbale della seconda conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi del 13 giugno 2005;

VISTO il suddetto verbale dal quale si evince che le Amministrazioni partecipanti, preso atto dei pareri espressi, hanno all'unanimità espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta dall'ENEL Produzione S.p.A. con istanza del 09.08.2004 subordinatamente all'acquisizione del parere di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo;

VISTA la nota prot. n. 66440/9-9-6/17-2005 del 10.06.2005, acquisita agli atti in sede di Conferenza dei Servizi, con la quale la Provincia Regionale di Palermo, per la specifica competenza del Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali, chiede venga redatto un crono programma relativo allo smontaggio e demolizione delle strutture esistenti e/o da sostituire, con specifica indicazione del conferimento dei rifiuti prodotti durante tali fasi, comprendente anche gli interventi previsti per l'eventuale bonifica dei siti ove insistono le attuali strutture da eliminare e/o da sostituire;

VISTA la nota n. 19504 del 30.06.2005 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, in esito alla documentazione integrativa trasmessa dall'ENEL Produzione S.p.A., ha comunicato che, essendosi reso necessario acquisire il parere del Comitato Tecnico Regionale in ordine all'assoggettabilità dei depositi di olio combustibile e gasolio alla categoria 9ii dell'allegato I° Parte 2 del Dlgs. 334/99, il parere dello stesso Comando resta subordinato all'emissione del parere del CTR;



VISTA la nota n. 22007 del 27.07.2005 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, nel comunicare di non avere ancora ricevuto il parere di cui al punto precedente da parte del CTR ed in considerazione del protrarsi dei tempi per l'acquisizione del medesimo, ha comunicato il proprio parere di massima favorevole al progetto preliminare per la realizzazione del nuovo ciclo combinato sulla sezione 5, fermo restando che una volta acquisito il suddetto parere del C.T.R., per l'aspetto relativo al sito di ubicazione della Centrale Termoelettrica, saranno richiesti tutti gli adempimenti previsti dalla lettera circolare n. DCPST/A4/00222/RA/84 del 04.06.2002;

VISTA la nota del 28.06.2005, con la quale Enel Produzione S.p.A. ha trasmesso il richiesto certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma prot. n. CEW/55477/2005/CRM816 del 23.06.2005, comprensivo di nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche;

VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa regionale anticipata da ENEL Produzione S.p.A. a mezzo fax con nota n. 8313 del 03.08.2005;

VISTA la determinazione Servizio II - prot. n. 4380 del 03.08.2005 formulata ai sensi dell'art. 14 ter della legge 15/2005 con cui, visti i pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni interessate, nonché i resoconti verbali delle Conferenze dei Servizi sopraccitate si ritiene concluso favorevolmente il procedimento de quo, condizionando il provvedimento al rispetto delle prescrizioni impartite dalle predette Amministrazioni e nella considerazione altresì che non è pervenuta alcuna osservazione ai resoconti verbali, né sono pervenuti pareri negativi;

RITENUTO di adottare, pertanto, il provvedimento di autorizzazione conformemente alla superiore determinazione e tenuto conto delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

## D E C R E T A

**ART. 1** – Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, Enel Produzione S.p.A. – con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 125, C.F. e P.I. 05617841001 – ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., è autorizzata alla costruzione e all'esercizio del nuovo ciclo combinato sulla sezione 5, con alimentazione a gas naturale, nella Centrale Elettrica di Termini Imerese, della potenza elettrica complessiva di circa 780 MWe.

**ART. 2** - La realizzazione dell'impianto dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni, formulate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e, in particolare, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con la citata nota prot. n. DSA/2005/009157 del 12.04.2005, che forma parte integrante del presente provvedimento:

1. Dovrà essere garantita l'adozione di sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto, in nessun caso, durante la fase di esercizio, dovranno essere superati i seguenti limiti di concentrazione:



- a) ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>):
- 40 mg/Nm<sup>3</sup> come media oraria;
  - 30 mg/Nm<sup>3</sup> come media giornaliera da applicare in condizioni di funzionamento stabile per potenze di esercizio superiori al 70% della potenza nominale;
- b) monossido di carbonio (CO): 30 mg/Nm<sup>3</sup> come media oraria.

Restano ferme tutte le ulteriori misure, anche in termini di riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile o annua, che potranno derivare dai piani di risanamento regionale della qualità dell'aria che la Regione Siciliana dovrà predisporre e/o aggiornare ai sensi del decreto 60/2002 e del decreto legislativo 451/1999. In ogni caso i valori delle emissioni devono essere congrui oltre che con la più avanzata tecnologia anche con il migliore esercizio in relazione alla tipologia di impianto.

2. Deve essere, inoltre, previsto un sistema di monitoraggio delle emissioni al camino così come previsto dal decreto 21 dicembre 1995; le misure saranno elaborate, registrate, archiviate e rese disponibili, anche in formato elettronico, alle Autorità di controllo, secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità, che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.
3. Dovranno essere attuati i seguenti monitoraggi e sistemi di gestione ambientale:
- **Monitoraggio della qualità dell'aria:** la società proponente ha l'obbligo di attuare, per la parte di propria competenza, un piano, definito sulla base delle indicazioni della Regione Siciliana e della Provincia di Palermo, per il monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri del decreto 60/2002. Tale piano dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto e delle polveri fini e dovrà essere attuato con oneri a carico del proponente. Fermi restando gli accordi con la Regione Siciliana, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima del collaudo della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti.
  - Allo scopo di verificare gli effetti dell'atteso miglioramento del quadro emissivo sull'ambiente circostante, dovranno essere continuate le campagne di biomonitoraggio della qualità dell'aria già attivate, di cui una con la centrale nella sua attuale configurazione, e la seconda dopo l'entrata in servizio della sezione 5 con il raddoppio previsto per il ciclo combinato. Tali campagne di monitoraggio dovranno essere eseguite secondo le linee guida dell'APAT e dovranno avere una durata di almeno 4 anni. I risultati di tali indagini dovranno essere trasmessi all'ARPA della Regione Siciliana e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
  - **Monitoraggio del Rumore:** dovranno essere effettuate campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post-operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità e i criteri contenuti nel decreto 16 marzo 1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal DPCM 14 novembre 1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate misure di contenimento delle emissioni sonore, in tempi e modi da concordare con le Autorità di controllo, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione o



direttamente sui ricettori; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico e alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali. Dovrà essere predisposto, in collegamento con le Autorità locali, uno schema di comportamento della centrale atto a minimizzare l'insorgenza di episodi critici in relazione ai vigenti criteri di applicazione e ai limiti del livello acustico differenziale con particolare riferimento alle ore notturne estive.

4. Il gruppo a vapore da 320 MWe della sezione 4 dovrà essere mantenuto normalmente fuori servizio. Un suo eventuale riutilizzo a regime dovrà essere preliminarmente assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
5. Dato il potenziale rischio di inquinamento derivante da sostanze manipolate nell'area dell'impianto, deve essere previsto un controllo, concordato con le Autorità competenti, di idoneità allo scarico, in base alla normativa vigente, per tutte le acque meteoriche di prima pioggia drenate nell'area di impianto.
6. Prima dell'entrata in esercizio della nuova sezione trasformata in ciclo combinato, il proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione Siciliana un piano di massima relativo alla destinazione dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.
7. Il proponente, oltre alla demolizione delle opere dismesse previste nel progetto a suo tempo presentato, di cui alla nota prot. n. 999/VIA/A.O.13.B del 7 agosto 2000 del Ministero dell'Ambiente, e nella documentazione ad essa allegata, entro un periodo di 5 anni dall'inizio dell'esercizio commerciale del nuovo impianto dovrà provvedere a:
  - lo smantellamento e/o la demolizione delle opere dismesse: caldaia sezione 3, ciminiera sezione 3, sala macchine sezioni 1-2-3, stazione elettrica sezioni 1-2-3, recuperatore di calore/camino TG sezione 4 e di quant'altro necessario, con apposito piano da concertare con le Autorità competenti;
  - la demolizione di tutte le infrastrutture e dei fabbricati non più utilizzati presenti nell'area di proprietà del proponente;
  - la riqualificazione ambientale delle aree liberate.
8. Il progetto dei manufatti edilizi e tecnologici dovrà portare una attenzione sistematica alla qualità architettonica ed estetica del disegno delle strutture e dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale della illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto, specie delle parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale unitario curato e composto.
9. Il proponente dovrà rispettare rigorosamente il piano di gestione dei rifiuti presentato al Ministero dell'Ambiente. Il suddetto piano dovrà essere integrato descrivendo le modalità di smaltimento dei rifiuti, la denominazione delle discariche di destinazione finale e le modalità di riutilizzo dei materiali recuperabili.
10. Ove non espressamente indicato, alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate provvederà la Regione Siciliana, che provvederà anche a valutare la corrispondenza del progetto definitivo alle indicazioni e/o prescrizioni del proprio piano di risanamento della qualità dell'aria da predisporre e/o adeguare alle disposizioni del decreto 60/2002 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999.



11. Si raccomanda inoltre che il proponente includa la Centrale di Termini Imerese fra quelle da sottoporre ad un audit ambientale secondo i criteri EMAS (Eco Management and audit Scheme) di cui al regolamento CEE n.761/2001;

**ART. 3** - ENEL Produzione S.p.A. è tenuta a redigere un crono programma relativo allo smontaggio e demolizione delle strutture esistenti e/o da sostituire, con specifica indicazione del conferimento dei rifiuti prodotti durante tali fasi, comprendente anche gli interventi previsti per l'eventuale bonifica dei siti ove insistono le attuali strutture da eliminare e/o da sostituire, così come richiesto dalla Provincia di Palermo in sede di Conferenza dei Servizi con nota n. 66440/9-9-6/17-2005 del 10.06.2005.

**ART. 4** - ENEL Produzione S.p.A. è tenuta a concordare, prima della entrata in esercizio dell'impianto, unitamente alla Provincia di Palermo ed all'ARPA, il numero e la distribuzione delle centraline, nonché le modalità di trasmissione dei dati, così come definito in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13.06.2005. Tali risultanze dovranno essere portate a conoscenza di tutte le Amministrazioni interessate.

**ART. 5** - Conformemente a quanto prescritto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, con nota n. 22007 del 27.07.2005, l'ENEL Produzione S.p.A. è tenuta ad osservare tutti gli adempimenti che saranno richiesti dalla succitata Amministrazione, ai fini della prevenzione incendi ed all'eventuale rispetto del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

**ART. 6** - I lavori di realizzazione della centrale a ciclo combinato dovranno iniziare entro il terzo trimestre 2005 e dovranno essere ultimati entro 27 mesi dall'inizio degli stessi. Alla scadenza del predetto termine l'impianto dovrà entrare in esercizio. L'impresa dovrà inviare preventiva informativa a questo Assessorato, all'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, alla Provincia di Palermo e al Comune di Termini Imerese. Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio dovrà essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 8 del DPR 203/88. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, saranno autorizzati dall'Assessorato Regionale Industria.

**ART. 7** - Conformemente al parere espresso dal Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. n. DSA/2005/0014864 del 10.06.2005 l'impianto sarà provvisoriamente esercito nel rispetto delle prescrizioni previste dalla presente autorizzazione, nelle more dell'avvio della procedura prevista per il rilascio ed il periodico rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 17 comma 1 D.Lgs. 59/2005.

**ART. 8** - Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso e allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere all'Assessorato Regionale Industria un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa all'Assessorato Territorio e Ambiente e della Regione Siciliana, alla Provincia di Palermo e al Comune di Termini Imerese.


**ART. 9** - La Società è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio Territoriale del Governo, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale Industria.

**ART. 10** - L'Amministrazione Provinciale e/o l'ARPA competenti sono autorizzati, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 203/88, ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni, nonché ad effettuare i relativi controlli con periodicità semestrale con inizio dalla data di messa in esercizio dell'impianto.


**ART. 11** - Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e portato integralmente a conoscenza di tutte le Amministrazioni interessate.

**ART. 12** - Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Funzionario Direttivo  
(Geom. Antonio Turano)



Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Francesca Marcenò)



Palermo, 04.08.2005

1455  
272,00 (Centosettantadue/00)

